



**SELINUS UNIVERSITY**  
OF SCIENCES AND LITERATURE

# **CREDITO SU PEGNO**

By  
Giovanni Latino

## **A DISSERTATION**

Presented to the Department of  
Business & Media  
program at Selinus University

**Faculty of Business & Media**  
**in fulfillment of the requirements**  
**for the degree of Bachelor of Sciences**  
**in Business Administration**

APRIL 2019

Latino Giovanni

Titolo tesi: Credito su Pegno

02/04/2019

“Con la presente dichiaro di essere l’unico autore di questo progetto/tesi e che il suo contenuto è solo il risultato delle letture fatte e delle ricerche svolte”.

## Indice

Introduzione/Abstract	pag. 4
Capitolo I°: Definizione ed origine del Credito su Pegno	
1.1. Origine ed evoluzione del Credito su Pegno	pag. 7
1.2. Nozione giuridica del Credito su Pegno	pag. 14
1.3. I soggetti coinvolti	pag. 22
Capitolo II°: Meccanismi di funzionamento del Credito su Pegno	
2.1. Beni dati in pegno	pag. 28
2.2. Scadenza del pegno	pag. 31
2.3. Aste dei beni dati in pegno	pag. 33
Conclusioni	pag. 36
Bibliografia	pag. 38
Sitografia	pag. 39

## Introduzione/Abstract

Il credito su pegno è una forma di credito che ha una storia lunga secoli, che viene tutt'ora praticata da chiunque voglia ottenere una somma di denaro di importo non elevato, ma per svariati motivi non gli è possibile accedere agli ordinari canali di credito.

Inizialmente si parlava di Monti di pietà, che sono nati come istituzioni di beneficenza destinate ad esercitare il credito su pegno, solo a seguito dell'ampliamento dei loro impieghi la loro attività venne a configurarsi come attività creditizia e come tale fu assoggettata alla disciplina della legge bancaria.

Si distinguono due tipi di monti di credito o su pegno.

In primo luogo vi sono i Monti di credito di prima categoria, che sono quelli che, per il rilevante ammontare di depositi fruttiferi ricevuti, hanno assunto il carattere di enti di credito, secondo il riconoscimento del Ministro del Tesoro, su proposta della Banca d'Italia, essi sono sottoposti alla stessa disciplina delle casse di risparmio.

E poi vi sono i Monti di credito di seconda categoria, che sono quelli che non hanno ottenuto il riconoscimento di cui sopra e che possono essere stati autorizzati o meno alla raccolta del risparmio.

Sostanzialmente si tratta di un prestito di denaro che il cittadino può richiedere ed agevolmente ottenere da istituti di credito e da società finanziarie in cambio del pegno su un bene, ovvero della consegna alla banca o alla finanziaria di un bene personale che andrà a garantire il prestito di denaro fatto dalla banca o dalla società finanziaria.

Alla scadenza del prestito, il cittadino potrà recuperare il bene concesso in pegno restituendo l'importo ricevuto in prestito, maggiorato degli interessi preliminarmente convenuti e delle spese eventualmente sostenute dalla banca.

In questa dissertazione, analizzeremo più in dettaglio, la procedura di funzionamento di questa forma di finanziamento.

Nello specifico, nel primo capitolo, oltre a definire le origini antichissime del credito su pegno e la sua evoluzione, fino ad arrivare alla sua attuale fisionomia, tratteremo i soggetti coinvolti in detta pratica finanziaria, che sono da un lato i richiedenti/ destinatari del credito, che possono essere sia persone fisiche, che persone

giuridiche, e dall'altro lato la banca che eroga il finanziamento, nei modi e nei tempi stabiliti dal r. d. n. 1279/1939.

Nel secondo capitolo tratteremo i meccanismi di funzionamento del credito su pegno, esaminando i beni che possono essere dati in pegno, la durata del pegno e, l'eventuale asta del bene ricevuto dalla banca se il proprietario non vuole o non può restituire la somma ricevuta in prestito.

## **Capitolo I: Definizione ed origine del credito su pegno**

### **1.1. Origine ed evoluzione del Credito su pegno**

Prima della attuale denominazione e qualificazione giuridica, il credito su pegno era il cosiddetto Monte di Pietà.

Il monte di pietà è un'istituzione finanziaria senza scopo di lucro, di origini tardo-medievali, sorta in Italia nella seconda metà del XV secolo su iniziativa di alcuni frati francescani, allo scopo di erogare prestiti di limitata entità a condizioni favorevoli rispetto a quelle di mercato.<sup>1</sup>

Al pari del credito su pegno, l'erogazione finanziaria avveniva in cambio di un pegno, e i clienti, a garanzia del prestito, dovevano presentare un pegno che valesse almeno un terzo in più della somma che si voleva fosse concessa in prestito.

---

<sup>1</sup> Muzzarelli M. G., Il denaro e la salvezza: L'invenzione del Monte di Pietà, Bologna, Il Mulino, 2001.

La durata del prestito, di solito, era di circa un anno, trascorso il quale se la somma non era restituita il pegno veniva venduto nella odierna asta.

La funzione dei Monti di Pietà era quella di finanziare persone in difficoltà, fornendo loro la necessaria liquidità, e per questa loro caratteristica, i Monti si rivolgevano alle popolazioni delle città, dove molti vivevano in condizioni di pura sussistenza ma potevano comunque disporre di beni da poter cedere in garanzia.

I contadini, invece, di norma non avevano nulla da impegnare se non beni indispensabili alla loro attività, come sementi e utensili che utilizzavano per il loro lavoro.

I Monti di Pietà possono essere inquadrati nella tradizione delle fondazioni religiose cristiane nel Medioevo che, attraverso gli ordini militari, non soltanto avevano sperimentato una inedita combinazione di vita religiosa e azioni civili e militari, ma avevano avviato la prima attività bancaria dell'Occidente.

Gli ordini dei Templari, dei Cavalieri Teutonici, ed altri, non avevano soltanto combattuto tenacemente contro i musulmani, ma anche fornito servizi finanziari efficienti e capillari, inizialmente rivolti ai pellegrini in viaggio verso la Terrasanta e poi estesi a tutta l'Europa, erogando crediti ed impiegando il plusvalore delle loro attività

economiche per finanziare gli avamposti combattenti e per il soccorso agli indigenti.

Le prime istituzioni paragonabili ai Monti di Pietà nacquero a Londra nel 1361, quando il vescovo di Londra, Michael Northburgh, donava 1000 marchi d'argento per la fondazione di un banco che avrebbe dovuto prestare dei soldi senza interesse.

Invece in Italia, la nascita dei Monti di Pietà è avvenuta nel Quattrocento, e tra i più antichi dei Monti di Pietà in Italia vi è quello di Ascoli Piceno.<sup>2</sup>

Gli inventori e diffusori dei Monti di Pietà furono i frati degli Ordini mendicanti, in particolar modo si ricordano i Frati Minori Osservanti, tra questi emerse Michele Carcano, fondatore nel 1462, del Monte di Pietà di Perugia.

Nel 1466 nacque il Monte di Pietà anche a L'Aquila, ad opera di San Giacomo della Marca.

Dopo Michele Carcano, un altro fondatore di Monti di Pietà fu Bernardino da Feltre che creò i Monti di Mantova nel 1484, di Padova nel 1491, di Crema e di Pavia nel 1493, di Montagnana e Monselice nel 1494.

---

<sup>2</sup> Meneghin V., I Monti di Pietà in Italia: dal 1462 al 1562, Vicenza, LIEF, 1986.

Nel 1463 fu fondato il Monte di Pietà a Orvieto, nel 1471 a Viterbo, nel 1472 a Siena, nel 1473 a Bologna, nel 1479 a Savona, nel 1483 a Milano e Genova, nel 1484 a Mantova, Assisi, a Brescia e Ferrara, nel 1486 a Vicenza, nel 1490 a Verona nel 1510 a Forlì, e ad Imola per impulso di Orfeo Cancellieri e ben presto altri ne seguirono negli anni successivi.

A Firenze il Monte comincerà ad esistere nel 1497, dopo la cacciata dei Medici, con l'appoggio diretto di Savonarola.

A Verona si era stabilito una struttura a tre livelli. Vi era un "monte piccolo" che prestava senza interesse piccole somme, poi vi era un "monte mezzano" che prestava sempre senza interesse somme fino a 3 lire, ed infine un "monte grande" che prestava somme ingenti al 6% di interesse.

Questi Monti operavano, quindi, nelle aree urbane ed in questo erano complementari ai Monti Frumentari che, come abbia già detto, operavano nelle aree rurali e conobbero una grande diffusione soprattutto nel XVII secolo.

A partire dalla fine del Quattrocento i Monti di pietà furono fondati in numerose città di piccole e medie dimensioni, che per la loro operosità economica presentavano una domanda di credito, soprattutto in

Lombardia, nel Veneto, in Toscana, in Liguria, in Umbria, nelle Marche e in Romagna.

La creazione dei Monti di Pietà era quindi preceduta da intense attività di predicazione, che avevano il fine ultimo di raccogliere un maggior consenso popolare per la necessità di epurare la società italiana dall'usura ebraica.

Un punto di forza di questa predicazione antiebraica risiedeva nel fatto che i tassi di interesse richiesti dai Monti di Pietà erano al 5-10%, più bassi di quelli richiesti dai banchi ebraici, essendo considerati come una copertura delle spese di gestione.<sup>3</sup>

Uno dei maggiori promotori dei Monti, Bernardino da Feltre, rifiutando la proposta di chiedere un tasso di interesse per i prestiti effettuati dal Monte, che per il cristianesimo medievale era un peccato, in quanto prestare denaro dietro compenso era considerato usura, elaborò un progetto basato sull'idea del "fondo di rotazione", secondo cui il capitale iniziale poteva essere utilizzato come presidio e garanzia dei prestiti concessi sul fondo, senza doverne in alcun modo intaccare la consistenza.

Ma la gestione dei Monti di Pietà non fu sempre limpida e cristallina e molti chiusero i battenti per incapacità o malversazioni degli

---

<sup>3</sup> Montanari D., Monti di Pietà e presenza ebraica in Italia (secoli XV-XVIII), Roma, Bulzoni, 1999.

amministratori, come il Monte di Perugia avviato nel 1462, che entrò in crisi già nel 1481 per contabilità disordinata e poi anche nel 1503 per truffe dei funzionari.

Le norme che regolarono definitivamente i Monti di Pietà furono dettate da papa Leone X il 4 maggio 1515 con la bolla *Inter Multiplices* prodotta nel Concilio Lateranense V.

Questi monti erano il corrispondente della attuale banca etica e agirono come veri e propri agenti di sviluppo del territorio.

I loro servizi, infatti, non si limitavano ai finanziamenti e alla raccolta, ma si estendevano al supporto di attività politiche e culturali, al sostegno delle attività religiose, all'assistenza ai poveri e ai malati.

Il Monte della Pietà, fondato a Napoli nel 1539, da alcuni gentiluomini, tra cui Nardo di Palma ed Aurelio Paparo, aveva lo scopo di concedere prestiti gratuiti su pegno a persone bisognose, e cominciò, nella seconda metà del secolo XVI, anche a ricevere depositi, dando così vita all'attività bancaria.

Divenne Banco solo nel 1584, con una prammatica voluta dal Re di Spagna.

In epoca moderna i Monti di Pietà cominciarono ad evolversi per divenire delle vere Casse di risparmio, ma questo processo fu

interrotto dall'arrivo in Italia di Napoleone nel 1796 che, in nome del diritto di conquista, si appropriò dei loro beni come di tutti quelli degli ordini religiosi.

Nel 1807, a seguito della Restaurazione, i Monti ottennero nuovamente l'autonomia, ma ormai era troppo tardi per loro e lo sviluppo dei servizi finanziari uniti all'impegno per il sociale passarono alle Casse di Risparmio.

In Italia dopo l'unità, la legge 3 agosto 1862 n. 753 trasformò i Monti di pietà in Opere Pie, modificandone di fatto sia la natura che la sua operatività.

I Monti di Pietà erano legati strettamente al territorio, cioè prestavano denaro solamente ai residenti o a chi abitava in alcune località nelle vicinanze, concedevano in prestito solo somme di entità piuttosto modesta tipicamente con la garanzia di pegni costituiti da oggetti di valore di proprietà dei clienti, i beneficiari dovevano giurare di prendere le somme in prestito per proprie necessità e per usi moralmente ineccepibili.

Il "monte", cioè il capitale iniziale, veniva accumulato in vari modi, infatti avveniva grazie alle:

- Donazioni dei più ricchi.
- Deposito.

Un vantaggio era costituito dalla possibilità di far custodire al Monte le proprie ricchezze, recuperabili in qualsiasi momento. Un semplice deposito, che a partire da un certo punto sarà anche remunerato, alleggeriva il ricco sia dalla sua responsabilità verso i più poveri (non avendo più denaro in casa, non era tenuto a fare elemosina), sia dal problema pratico della custodia sicura dei suoi capitali.

- Beneficenza.

Venivano raccolte durante le processioni, sistemazioni di cassette apposite nelle chiese.

- Raccolta a titolo penitenziale.

Se si donava al Monte qualche bene mal tolto, la donazione cancellava ogni conseguenza di questo peccato; donando al Monte, inoltre, si potevano legittimare figli illegittimi o incestuosi.

## **1.2. Nozione giuridica del Credito su pegno**

Il credito su pegno è una forma di finanziamento disciplinata dalla Legge 10 maggio 1938, n. 745 e decreto ministeriale applicativo 25 maggio 1939, n. 1279, nonché dall'art. 106 decreto legislativo

01/09/1993 n. 385, normativa tutt'ora vigente nonostante sia alquanto datata,<sup>4</sup> che mirava a regolamentare una tipologia di operazioni di prestito utilizzata da lungo tempo (fin dai primi Monti dei pegni di epoca medioevale) ed all'epoca ancora ampiamente diffusa.

Il legislatore degli anni 30 perseguì la regolamentazione ed il controllo dell'attività dei mutanti, mediante la funzione sociale del rafforzamento, secondo una terminologia moderna, del c.d. micro credito.

Consiste in un prestito personale che viene erogato a fronte di un pegno, e permette al cliente di ricevere la somma di denaro desiderata lasciando alla banca degli oggetti d'oro o altri oggetti di valore.

In base ai dati diffusi dalla Banca d'Italia, è noto che l'importo medio di un prestito su pegno si aggira intorno ai 700 €, mentre le richieste mensili inoltrate dai consumatori equivalgono a 30.000 €.

Trattandosi di un prestito personale 'non finalizzato', è possibile richiederlo indipendentemente dal progetto che si intende realizzare, infatti lo si usa per vari motivi, quali una vacanza da organizzare, qualcosa da acquistare di modico valore.

A tal proposito si segnala che la crisi economica del nostro Paese ha cambiato le abitudini anche al Monte dei Pegni. Infatti se in passato si

---

<sup>4</sup> [http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/1/zn12\\_09\\_002.html](http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/1/zn12_09_002.html)

impegnavano gioielli e pellicce per andare in vacanza, oggi si ricorre a tale strumento per fare fronte alle spese quotidiane, a partire da bollette e tasse.

Il credito su pegno è rivolto a qualsiasi soggetto, anche se si è considerati dalla banca cattivi pagatori o si hanno segnalazioni alle banche dati di allarme interbancario e quindi difficilmente si riuscirebbe ad ottenere un finanziamento mediante gli ordinari canali bancari.

Quindi non ci saranno particolari problemi relativi ai requisiti economici e alle garanzie da prestare, quali la busta paga, la pensione oppure la dichiarazione dei redditi.

Pertanto chiunque potrà ricevere il finanziamento desiderato e, lasciando in pegno un oggetto di valore, la banca avrà la possibilità di vendere quest'ultimo per ricavare la somma di denaro non rimborsata dal cliente, comprensiva di tutti gli interessi definiti dal contratto stipulato.

Tuttavia, l'accesso al credito su pegno deve sottostare alle seguenti condizioni<sup>5</sup>:

- durata compresa fra tre mesi e un anno;

---

<sup>5</sup> Gatti S., Il credito su pegno, ed. Giuffrè, 2002

- rilascio di una polizza al portatore, nella quale sono descritte le caratteristiche del bene mobile, le condizioni e l'ammontare del finanziamento, che consente la circolazione del bene oggetto della garanzia;
- presenza di una stima del bene oggetto del pegno da parte di un perito;
- vendita all'asta dei beni dati in garanzia del finanziamento non restituito;
- subordinazione del diritto del proprietario alla restituzione del bene oggetto del pegno al rimborso delle somme e degli interessi dovuti alla banca.

È utile soffermarsi sull'unica limitazione, rinvenibile nella legge n. 745 del 1938, avuto riguardo alla circolabilità della polizza di credito su pegno, è quella contenuta nell'articolo 31, comma 1, secondo cui è "vietato acquistare in modo abituale polizze di pegno dei Monti e degli altri enti autorizzati ad esercitare il credito pignoratizio preveduto dalla presente legge, nonché concedere, per professione, sovvenzioni supplementari contro pegno delle polizze stesse.

Ai contravventori si applicano le disposizioni dell'art. 705 del codice penale<sup>6</sup>. In nessun caso gli acquirenti delle polizze anzidette possono vantare presso l'ente che ha concesso il prestito, diritti diversi da quelli spettanti ai prestatari".

Tale limitazione, tuttavia, ha riguardo alle polizze già emesse. La legge si riferisce, infatti, all'"acquisto" delle polizze; mentre, in contrapposizione, a tale espressione, la medesima utilizza la locuzione di "rilascio, al prestatario, di una polizza" (art. 10, comma 1) per indicare il momento dell'emissione del titolo.

Si tratta, all'evidenza, di una disposizione volta ad assicurare l'ordinato svolgimento di tale particolare forma di credito, facilmente esposta, per via della (potenziale) debolezza dei prenditori di credito e per la presenza dello strumento della polizza quale titolo al portatore, ad incontrollabili intromissioni nella circolazione del titolo, assolutamente pericolose e, quindi, da attentamente monitorare e limitare.

Alla normativa del 1938 si richiamano le disposizioni del Codice Civile, nonché l'art. 2744 c.c. riguardante il divieto del patto commissorio, il quale testualmente recita che: "È nullo il patto con quale si conviene

---

<sup>6</sup> L'articolo recita: Commercio non autorizzato di cose preziose.

Chiunque, senza la licenza dell'Autorità o senza osservare le prescrizioni della legge, fabbrica o pone in commercio cose preziose, o compie su esse operazioni di mediazione [1754 c.c.] o esercita altre simili industrie, arti o attività, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 euro a 1.549 euro (l'attuale sanzione amministrativa è stata sostituita alle pene dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da 51 euro a 1.032 euro dall'art. 56 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507). Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 686.

che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto è nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno”.

La ratio voluta dalla norma va individuata nell'esigenza che la cosa data in pegno o sottoposta ad ipoteca potrebbe avere un valore superiore all'ammontare del credito che garantisce, e di questo valore superiore il creditore non può profittare, a danno del debitore.

Pertanto la norma sancisce che è nullo il patto commissorio, ovvero il patto, sia esso autonomo o aggiunto ad un'altra garanzia tipica, con il quale creditore e debitore convengano che, in caso di mancato pagamento, la cosa data in pegno o in ipoteca passi in proprietà del creditore.

Questo divieto non può essere eluso con la vendita a scopo di garanzia, perché è un contratto in frode alla legge.

La norma in esame è una delle norme su cui maggiormente dottrina e giurisprudenza hanno dibattuto negli ultimi tempi, non solo per i numerosi nodi interpretativi in relazione al suo fondamento, ma anche per la necessità di relazionarla con altri nostri istituti presenti nel

sistema codicistico, quale la vendita con patto di riscatto e la vendita con riserva di proprietà.<sup>7</sup>

Quello della ricerca di soluzioni pratiche alternative per aggirare l'ostacolo dell'art. 2744 c.c. è, infatti un problema ben noto alla dottrina e alla giurisprudenza che, nel fissare i confini della norma, fissano anche i confini tra lecito e illecito in una materia dove frequentemente la posizione del creditore consente l'imposizione al debitore di regolamenti contrattuali ai limiti della liceità.

Il contratto in esame può essere definito speciale, in ragione, per un verso, della tecnica costruttiva del rapporto, attesa la contemporanea presenza nel proprio schema causale degli elementi costitutivi del mutuo e del pegno, per altro verso, della peculiarità delle disposizioni che lo disciplinano, tese a creare una rete protettiva a difesa, in primis, degli interessi del debitore pignoratizio.

La causa del contratto di credito pignoratizio è complessa<sup>8</sup>, ed è data dalla combinazione di un contratto di mutuo, ovvero dalla fornitura di

---

<sup>7</sup> Gatti S., *Il credito su pegno*, ed. Giuffrè, 2002

<sup>8</sup> Con il termine "causa" la dottrina indica uno degli elementi essenziali del negozio giuridico. Essa, in particolare, rappresenta la "giustificazione dell'accordo" (cfr. A. TORRENTE, *Manuale di diritto privato*, p. 542). Nei contratti tipici "l'esistenza e la liceità della causa (...) è già valutata positivamente in linea di principio dalla legge (...) Una categoria particolare di contratti atipici è rappresentata dai contratti misti o complessi, la cui causa è costituita dalla fusione delle cause di due o più contratti tipici" (si cfr. A. TORRENTE, *op. cit.*, p. 543 e ss.). Una recente ricognizione della nozione giurisprudenziale di causa del contratto è disponibile in La causa del contratto come funzione economico-individuale di B. IZZI, in *Giust. civ.*, 2007, 1988, p. 9, nota di commento a Cass. civile, sez. III, 8.05.2006, n. 10490, in cui è dato rilevare come "La Suprema Corte (...) (abbia) costantemente sostenuto l'opinione secondo cui nel nostro sistema la causa andasse intesa come funzione economico-sociale. Tale petizione di principio è stata nel tempo mitigata dall'affermazione

una somma di denaro, con obbligo di restituzione, con a latere un pegno posto come garanzia dello stesso.<sup>9</sup>

La causa del contratto in questione, sebbene sia considerata complessa, appartiene tra quelli tipici, quindi tra quelli comunemente previsti dal nostro ordinamento giuridico, piuttosto risulta carente lo scopo del contratto.<sup>10</sup>

---

che accanto a una nozione astratta di causa ne potesse esserne individuata anche una in concreto".

La Corte di Cassazione, in particolare, compie una approfondita analisi storica del concetto di causa. Esito di detta ricostruzione è l'identificazione di una matrice ideologica nel Codice del 1942 "che configura la causa del contratto come strumento di controllo della sua utilità sociale". La Suprema Corte fa propria, in conclusione, "(...) una fattispecie causale concreta (...) ricostruendo tale elemento in termini di sintesi degli interessi reali che il contratto stesso è diretto a realizzare (...) Sintesi (...) della dinamica contrattuale, si badi, e non anche della volontà delle parti. (...) Causa dunque ancora iscritta nell'orbita della dimensione funzionale dell'atto, ma, questa volta, funzione individuale del singolo, specifico contratto posto in essere, a prescindere dal relativo stereotipo astratto (...) al fine di cogliere l'uso che di essi hanno inteso compiere i contraenti adottando quella determinata, specifica (...) convenzione negoziale".

<sup>9</sup> La qualificazione giuridica dell'operazione di credito su pegno è ampiamente dibattuta in dottrina. Secondo P. GAGGERO, in *Credito su pegno*, voce in *Comm. al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia*: "La fattispecie contrattuale del credito su pegno risulta articolata in due contratti, l'uno di credito e l'altro di garanzia, necessariamente connessi; la garanzia pignorizia è essenziale, ma è accessoria rispetto all'erogazione del credito (...), la costituzione del pegno è essenziale nel quadro dell'operazione economico-giuridica, ma è estranea agli essentialia negotii del contratto di credito (...)"; S. GATTI, voce *Credito su pegno*, in *La nuova legge bancaria*, compie una differente ricostruzione: "(...) nel diritto comune la costituzione in pegno crea un rapporto giuridico accessorio, di garanzia, collegato ad un'obbligazione principale, nella normativa speciale del credito pignorizio la creazione del pegno e l'incasso del finanziamento esauriscono la fattispecie, tanto da far ritenere che il prestatario non assuma alcuna obbligazione".

<sup>10</sup> La nozione di "scopo" nei contratti di credito è stata approfondita dalla dottrina e dalla giurisprudenza con riguardo al c.d. "mutuo di scopo". Una summa delle posizioni giurisprudenziali e dottrinali è disponibile in P. TURIS, *La disciplina del c.d. mutuo di scopo: fra tipo contrattuale e figura negoziale autonoma*, in *Riv. notariato* 2001, 6, p. 1455, nota di commento a Cass. civile, sez. I, 11.01.2001, n. 317. La Suprema Corte, nella sentenza appena richiamata, precisa che, per "scopo", è da intendersi la preordinazione "alla realizzazione di una finalità convenzionale necessaria", cioè il raggiungimento di "una determinata finalità espressamente inserita nel sinallagma contrattuale". Secondo la Corte l'inserimento di uno scopo all'interno di uno schema contrattuale creditizio conferisce al contratto carattere "consensuale e non reale, nel senso che si perfeziona nel momento in cui si forma l'accordo sulle varie clausole, di modo che l'erogazione della somma rappresenta l'esecuzione dell'obbligazione a carico del mutuante, mentre il mutuatario assume l'obbligo di corrispondere gli interessi (...) e di realizzare l'obiettivo in vista del quale l'erogazione del denaro ha avuto luogo" (si cfr. anche Cass. 15 giugno 1994 n. 5805, Cass. 21 luglio 1998 n. 7116). La Corte, inoltre, nell'accogliere il primo motivo di doglianza del ricorrente, riconosce implicitamente l'esistenza dei c.d. "crediti speciali in senso debole, ove cioè la specialità attiene esclusivamente alla presenza di una disciplina derogatrice a quella comune, ma non ad un vincolo legale di destinazione del finanziamento". Nel caso in esame la Corte prosegue osservando, come in materia di credito fondiario, l'art. 38 del D. lgs 1 settembre 1993 n. 385

### 1.3. I soggetti coinvolti

Il credito su pegno si richiede agli istituti creditizi, e nel nostro Paese sono circa 50 quelli riconosciuti e aderenti all'Associazione Italiana degli Istituti di Credito su Pegno e sono, come tutte, soggette al controllo della Banca d'Italia<sup>11</sup>.

Tra le Banche che offrono tale servizio ricordiamo:

- Banca Carige.

Il Gruppo Banca Carige offre un finanziamento su pegno per oggetti preziosi e oggetti comuni, ma che presentino un valore commerciale facilmente fattibile. I periti dell'istituto bancario attribuiscono un valore al bene che si intende impegnare e fissano l'ammontare del prestito, che risulterà inferiore ai 4/5 del valore del bene.

- Unicredit.

---

"contenga una definizione normativa (...) nella quale non è inserita alcuna previsione di vincolo di destinazione del tipo di quella menzionata, *exempli causa*, nella stessa *sedes materiae* (art. 42) per il credito alle opere pubbliche". La decisione esaminata permette quindi di individuare nelle operazioni di credito di scopo un vincolo di utilizzo della somma ottenuta per fini normativamente o contrattualmente definiti; vincolo, questo, che non è dato ravvisare, né nella legge n. 745 del 1938 oltre che nel r. d. 25 maggio 1939, n. 1279 a questa di attuazione, né all'art. 48 del D.lgs. 385 del 1993, né nella disciplina contrattuale.

<sup>11</sup> <http://www.infoprestitusulweb.it/banche-e-finanziarie/credito-su-pegno-ecco-a-quali-banche-rivolgersi.html>

L'istituto bancario offre credito su pegno con un TAN fisso a 10,40% e durata del prestito che varia a seconda dell'importo prestato. Il team di periti è esperto in gemmologia e sono consentite richieste di pegno multiple. Le agenzie di pegno di Unicredit si trovano in tutte le principali città italiane. Non è richiesta alcuna indagine patrimoniale e permette di ottenere subito una somma di denaro commisurata al valore dell'oggetto dato in garanzia. È rimborsabile in qualsiasi momento ed è sicuro con la custodia del bene da parte della Banca in ambienti protetti.

- Gruppo Monte dei Paschi di Siena.

La Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli del gruppo Monte dei Paschi di Siena offre prestiti su pegno di oggetti in oro, per la durata di 6 mesi (rinnovabili al massimo due volte) e con un tasso d'interesse del 8,50% per operazioni fino a 250 € e del 9% per importi superiori.

Con la riforma operata dal TUBC (artt. 48, commi 1 e 2, 152 e 155, comma 3), il credito su pegno di cose mobili continua a essere esercitato dalle banche già abilitate allo svolgimento di questa attività (art. 48, comma 1, TUBC).

Anche le altre banche possono operare il credito su pegno senza che l'inizio dell'attività sia più subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia e alla licenza del questore ex art. 115 T.U.L.P.S. (art. 48, comma 2, modificato dal d. lgs. 1999/342).

Il credito su pegno può essere richiesto da chiunque abbia necessità di liquidità, nonostante non sia in grado di prestare delle garanzie, che sono obbligatorie per chi vuole accedere ad un mutuo. L'unica forma di garanzia consiste nel bene dato in pegno.<sup>12</sup>

Questa particolare tipologia di prestito non prevede nessuna indagine amministrativa o patrimoniale da parte della banca o di qualche altro istituto di credito, oltre che nessuna presentazione di alcuna particolare documentazione.

Il richiedente di un prestito su pegno, può accedere a tale forma creditizia solamente nel caso in cui egli avesse compiuto la maggiore età.

Per richiedere un prestito su pegno non è necessario presentare particolari garanzie, o possedere determinati requisiti, ma è sufficiente portare con sé, oltre ai documenti d'identità personale e la certificazione del valore del bene che s'intende impegnare.

---

<sup>12</sup> <https://quifinanza.it/soldi/credito-su-pegno-con-crisi-banche-rilanciano-vecchio-modo-per-ottenere-liquidita/1665/>

Viene richiesto anche da soggetti etichettati dalle Banche come “cattivi pagatori”, ovvero i protestati, ed in genere coloro i quali difficilmente riuscirebbero ad accedere al credito per altra via.

Ne fanno ricorso non solo quelle persone appartenenti alle fasce più basse di reddito, ma anche liberi professionisti, imprenditori e commercianti.

Quasi il 50% dei richiedenti è formato da extracomunitari, a seguito dell'intensificarsi del fenomeno migratorio.

Questo strumento risponde alle esigenze di ogni persona fisica, ma per la sua flessibilità ha di recente attratto anche le imprese.

Nuove e diverse esigenze di credito a breve/medio termine e, talvolta, la necessità di fronteggiare improvvise situazioni di scarsa liquidità, spingono molte imprese ad avvalersi, legittimamente, del credito pignoratizio.

Le norme regolanti il credito su pegno si applicano in toto anche nell'ipotesi in cui il destinatario sia persona diversa da quella fisica, applicandosi gli ordinari principi e regole di diritto societario.

Il soggetto che presenta il bene di proprietà della società deve, ai fini della definizione dell'operazione di credito su pegno, non solo indicare l'avvenuta deliberazione a contrarre o la fonte dei poteri gestori, ma

anche dimostrare di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza, quali risultanti dallo statuto<sup>13</sup>.

Occorre tener presente, ad ogni modo, che, anche per i soggetti diversi dalle persone fisiche, possono costituire oggetto di pegno le medesime categorie di beni ricevibili da queste ultime, senza che a tale scopo abbia rilevanza la circostanza che i beni siano o meno strumentali all'attività di impresa.

Con D.lgs. n.141/2010 è stato introdotto nel D.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario - Tub) il Titolo VI, Capo II, rubricato come "Credito ai consumatori".

Scopo delle nuove disposizioni è di individuare i soggetti definibili come consumatori, sì da assicurare loro, in ambito creditizio, una più accurata tutela, attraverso la previsione, in capo agli intermediari, di rafforzati obblighi di trasparenza e correttezza.

Al riguardo l'art. 121 del Tub fornisce la seguente definizione di consumatore:

---

<sup>13</sup> Avuto riguardo alle peculiarità dell'operazione, alcune modifiche alle norme interne potrebbero rendersi necessarie. In particolare, i Regolamenti interni, potrebbero prevedere, in aggiunta alle procedure identificatorie, ove non già indicato, la verifica della sussistenza dei poteri di rappresentanza sopra indicati in capo al presentatore. Detta verifica andrebbe compiuta adottando la medesima cautela e diligenza utilizzate per la verifica dei dati anagrafici e documentali.

"b) "consumatore" indica una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".

Il successivo art. 122 individua l'ambito di applicazione delle norme relative al Capo, precisando che esse:

"1. (...) si applicano ai contratti di credito comunque denominati, a eccezione dei seguenti casi: (...) l) finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene".

Le operazioni di credito su pegno, quindi, fatti salvi i limiti imposti dall'art.122, sono escluse dal novero dei servizi di credito ai consumatori.

Tale lettura trova conforto, altresì, nel Documento della Banca d'Italia intitolato "Domande frequenti su Provvedimento del 29 luglio 2009 (...)", in cui viene precisato che "(...) la deroga ha ad oggetto tutte le ipotesi di finanziamento garantite da pegno sui beni mobili, ivi compreso il pegno su titoli di credito (...)".

Nell'elencazione dei soggetti coinvolti nella pratica del credito su pegno, non va tralasciata la figura del perito, che ha l'importante compito di effettuare la stima del bene che sarà oggetto del pegno.

## Capitolo II: Meccanismi di funzionamento del credito su pegno

### 2.1. Beni dati in pegno

Nel ribadire che il credito su pegno è un prestito di denaro ottenuto da istituti di credito e società finanziarie in cambio del pegno su un bene, cioè in cambio di una garanzia costituita dalla consegna alla banca o alla finanziaria di un bene, è importante definire quali sono i beni oggetto di pegno.<sup>14</sup>

La maggior parte degli istituti di credito accetta solamente il pegno di oggetti preziosi, i quali mantengono il loro valore inalterato anche per molto tempo e in maniera particolare si prediligono oggetti in oro e in argento, ma le condizioni di contratto dipendono fortemente dalle differenze tra una banca e un'altra.

---

<sup>14</sup> <https://quifinanza.it/soldi/credito-su-pegno-con-crisi-banche-rilanciano-vecchio-modo-per-ottenere-liquidita/1665/>

Se è pur vero che ogni banca ha un suo regolamento a cui far riferimento, in genere i beni oggetto di pegno sono i gioielli, le perle, le pietre preziose, gli oggetti d'oro, d'argento o platino, gli orologi di pregio, le monete preziose, ma anche quadri, tappeti e pellicce ed oggetti d'uso comune e merci di qualunque genere che abbiano un valore commerciale e che siano di facile realizzo, che siano cioè facilmente vendibili.<sup>15</sup>

Se il bene che si intende concedere in pegno rientra tra quelli che la banca, secondo il proprio regolamento, accetta in pegno, allora si dovrà procedere a stimarlo.

La stima viene eseguita da un perito incaricato dalla banca ed il valore attribuito al bene da dare in pegno costituirà la base per calcolare l'ammontare del prestito che si potrà ottenere.

Per gli oggetti preziosi il prestito che si potrà ottenere in cambio del pegno su di essi non potrà superare i 4/5 del valore stimato degli oggetti stessi, mentre per ogni altro bene concesso in pegno si potrà ottenere in cambio un prestito non superiore ai 2/3 del valore attribuito ad essi dallo stimatore<sup>16</sup>.

---

<sup>15</sup> <https://www.altroconsumo.it/soldi/mutui/news/pegno>

<sup>16</sup> Art. 39 del R.d. n. 1279/1939.

Ad esempio, per un bracciale d'oro il cui valore viene stimato dal perito in circa 5.000 euro, si potrà ottenere un prestito non superiore ai 4.000 euro.

In questo modo la banca o la finanziaria non perderanno nulla, anche nel caso in cui il proprietario del bene dato in pegno non restituisse la somma avuta in prestito maggiorata degli interessi, poiché in tal caso la banca metterà all'asta il bene e potrà recuperare la somma data in prestito.

Il regolamento della banca stabilirà sia il valore minimo che il valore massimo del prestito che si potrà ottenere, che di solito si aggira da qualche decina di euro fino a qualche decina di migliaia di euro.

Mentre la durata minima e massima del prestito, in genere va da una durata minima di tre mesi ad una durata massima che non supera l'anno.

Una volta che è stato stimato il bene e valutato l'ammontare del prestito che può essere concesso, il credito su pegno si perfeziona con il rilascio da parte della banca della polizza, che consiste in un titolo al portatore, cioè che attribuisce a chiunque lo possieda l'esercizio dei relativi diritti, e con la relativa consegna del bene che sarà custodito dalla banca in appositi locali sovente corazzati.

Inoltre, il cliente ha facoltà di estinguere anticipatamente la sovvenzione prima della scadenza con conseguente ritiro e riscatto degli oggetti dati in pegno, ma questa pratica comporta per il debitore il pagamento di una penale.

I beni costituiti in pegno possono essere sottoposti a sequestro in un procedimento penale. In questo caso però custode degli stessi sarà nominato l'istituto di credito.

Nel caso in cui nel procedimento penale sia riconosciuto come proprietario un soggetto diverso da quello che ha costituito il pegno, quest'ultimo non potrà riottenere il possesso degli oggetti se non dopo aver dato la prova del pagamento all'istituto di credito della somma data a prestito, oltre che degli interessi legali e degli altri ed eventuali accessori.<sup>17</sup>

## **2.2. Scadenza del pegno**

Il credito su pegno è un prestito di denaro in cambio della consegna di un bene in garanzia, e una volta scaduto il termine di durata del

---

<sup>17</sup> <http://www.bankpedia.org/index.php/it/121-italian/p/21734-prestito-su-pegno>

credito su pegno si possono verificare due distinte situazioni, a cui fanno fronte due distinte conseguenze, infatti può accadere che<sup>18</sup>:

- il proprietario del bene concesso in pegno lo riscatti, cioè restituisca la somma ricevuta in prestito maggiorata degli interessi pattuiti (differenti a seconda dell'istituto di credito) e delle spese, ottenendo la riconsegna del bene dato in pegno;
- oppure il proprietario non voglia o non possa restituire l'importo ricevuto in prestito ed allora la banca o la finanziaria lo metterà all'asta, una volta che siano decorsi trenta giorni dalla data di scadenza della polizza.

Nel primo caso, cioè nel caso di riscatto, il proprietario dovrà restituire alla banca l'importo prestato maggiorato degli interessi legali, così come previsto dal regolamento approvato dalla banca in cui si è contratto il pegno.

Gli interessi praticati su questo tipo di credito variano a seconda dell'istituto di credito, e vanno da un minimo del 5% ad un massimo dell'11,3% annuo, per prestiti dell'ammontare di 400 euro e della durata di 6 mesi.

Invece, nel secondo caso, nell'ipotesi di asta, il valore conseguito dalla vendita del bene viene ovviamente incassato dalla banca, salvo il caso

---

<sup>18</sup> <http://www.infoprestitisulweb.it/prestiti/tutto-quello-che-c-e-da-sapere-in-merito-ai-prestiti-su-pegno.html>

in cui il bene sia venduto per un valore superiore all'importo spettante alla banca, il quale deve comprendere sia gli interessi e sia la commissione d'asta.

In quest'ultimo caso l'eccedenza che si ottiene dalla vendita viene consegnata al proprietario del bene, che in realtà è ormai divenuto ex proprietario, considerata la avvenuta vendita del bene posto all'asta pubblica<sup>19</sup>.

### **2.3. Aste dei beni dati in pegno**

A conclusione di quanto abbiamo detto, appare utile approfondire l'ultimo tassello mancante, ovvero il procedimento dell'asta che si mette in movimento qualora il proprietario del bene non restituisce la somma prestata precedentemente.<sup>20</sup>

Una volta che sia scaduto il termine di durata della polizza ed il proprietario non voglia o non possa restituire la somma ricevuta in prestito ed allora la banca o la finanziaria metterà all'asta il bene

---

<sup>19</sup> [https://www.laleggepertutti.it/218305\\_credito-su-pegno-come-funziona](https://www.laleggepertutti.it/218305_credito-su-pegno-come-funziona)

<sup>20</sup> [https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-09-30/credito-pegno-canale-antico-210348\\_PRN.shtml](https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-09-30/credito-pegno-canale-antico-210348_PRN.shtml)

ricevuto in pegno, decorsi almeno trenta giorni dalla data di scadenza della polizza.

Le aste sono pubbliche e vengono annunciate con appositi avvisi contenenti l'indicazione del luogo, giorno e ora in cui si svolgono e dei pegni in vendita e del numero delle polizze.

L'avviso viene generalmente esposto nella sala della banca dedicata al credito su pegno ed in quella in cui le aste si svolgono e deve essere esposto per almeno cinque giorni consecutivi antecedenti all'inizio delle aste e fino a quando le aste non si saranno svolte<sup>21</sup>.

I terzi interessati possono dare un'occhiata sulle pareti delle sale dei diversi istituti di credito per individuare le giornate delle aste, i beni che sono posti in vendita e le condizioni a cui saranno sottoposte le aste medesime.

Si aggiudica l'asta il migliore offerente e le singole offerte di rilancio devono essere fatte durante lo svolgimento dell'asta pubblica secondo le modalità indicate nel regolamento della banca stessa, ed il pagamento dovrà avvenire per contanti al termine dell'asta stessa.

Inoltre, ove previsto, sono anche ammesse offerte c.d. segrete secondo le modalità descritte dal regolamento di ciascuna banca e dall'avviso dell'asta.

---

<sup>21</sup> Art. 48 del R. d. n. 1279/1939.

Normalmente i beni posti in vendita all'asta sono anche esposti in delle bacheche, affinché i potenziali acquirenti ne possano prendere piena visione e sono venduti così come visti senza alcuna minima responsabilità per il venditore, di eventuali vizi o difetti presentanti dall'oggetto.

## Conclusioni

Il credito su pegno è uno strumento importato dal passato e molto utilizzato ai giorni d'oggi.

Considerato il periodo di crisi che stiamo attraversando, sempre più persone si trovano in difficoltà economiche e, considerato le difficoltà riposte per ottenere denaro per mezzo ordinari canali, frequentemente si fa ricorso al credito su pegno, cedendo “in pegno” beni preziosi in cambio di liquidità necessaria per qualsiasi esigenza personale e familiare.

E la crisi ha cambiato le abitudini anche al Monte dei Pegni, infatti se in passato si impegnavano gioielli e pellicce per avere la possibilità di andare in vacanza, oggi si ricorre al credito su pegno per fare fronte alle spese quotidiane, a partire da bollette e tasse.

Il credito su pegno conta un giro d'affari di circa 800 milioni di euro l'anno e in Italia si registra un forte aumento, infatti è praticato da moltissime persone, appartenenti ad ogni categoria, ma a differenza di quanto la crisi possa far supporre, solo il 5% degli oggetti impegnati finisce all'asta, e sovente accade che il cliente estingue

anticipatamente la sovvenzione prima della scadenza con conseguente ritiro e riscatto degli oggetti dati in pegno.

Invero in Italia è in forte crescita anche l'apertura di sportelli che si impegnano nell'attività di credito su pegno, in quanto risponde ad una esigenza molto praticata, che offre un servizio con un'importante valenza su tutto il territorio.

## Bibliografia

- Gatti S., Il credito su pegno, ed. Giuffrè, 2002.
- Meneghin V., I Monti di Pietà in Italia: dal 1462 al 1562, Vicenza, LIEF, 1986.
- Montanari D., Monti di Pietà e presenza ebraica in Italia (secoli XV-XVIII), Roma, Bulzoni, 1999.
- Muzzarelli M. G., Il denaro e la salvezza: L'invenzione del Monte di Pietà, Bologna, Il Mulino, 2001.

## Sitografia

- [https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-09-30/credito-pegno-canale-antico-210348\\_PRN.shtml](https://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2013-09-30/credito-pegno-canale-antico-210348_PRN.shtml)
- [http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/1/zn12\\_09\\_002.html](http://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/1/zn12_09_002.html)
- <http://www.infoprestitisulweb.it/banche-e-finanziarie/credito-su-pegno-ecco-a-quali-banche-rivolgersi.html>
- <https://www.altroconsumo.it/soldi/mutui/news/pegno>
- [https://www.laleggepertutti.it/218305\\_credito-su-pegno-come-funziona](https://www.laleggepertutti.it/218305_credito-su-pegno-come-funziona)
- <http://www.bankpedia.org/index.php/it/121-italian/p/21734-prestito-su-pegno>
- <https://quifinanza.it/soldi/credito-su-pegno-con-crisi-banche-rilanciano-vecchio-modo-per-ottenere-liquidita/1665/>

- <https://quifinanza.it/soldi/credito-su-pegno-con-crisi-banche-rilanciano-vecchio-modo-per-ottenere-liquidita/1665/>